

APPROVAZIONE PROGETTO PER L'IMPIEGO DI N. 1 LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE - SETTORE OPERE PUBBLICHE - 36 ORE SETTIMANALI**LA GIUNTA COMUNALE**

Preso atto che è entrato in vigore il D.lgs. n. 150 del 14/09/2015 il quale ha modificato la disciplina dei lavoratori socialmente utili, abrogando il D.Lgs. 468/1997;

Con Legge 29/11/2015, n. 189 "Modificazioni apportate in sede di conversione del D.L. 01/10/2015, n. 154 che ha ridefinito le modalità di attuazione dell'art. 26, comma 12, del D.Lgs. 150/2015:

"Gli articoli 7 e 8 del Decreto legislativo 1° dicembre 1997 - n. 468, si applicano ai soli progetti di attività e lavori socialmente utili che hanno avuto inizio prima della data di adozione della convenzione quadro di cui al comma 2";

Visto il comunicato del 09.12.2015 della Regione Lombardia, il quale, nel precisare la portata del nuovo testo normativo, assicura la continuità dei progetti di Lsu anche con riferimento a quelli che verranno approvati fino alla data di adozione della convenzione quadro che verrà predisposta dall'ANPAL, in base all'art. 26, comma 2, del D.lgs. 150/2015;

Posto che occorre attivare un nuovo progetto in quanto il Sig. Moro Mirko, lavoratore socialmente utile in servizio presso il Settore Opere Pubbliche, ha la scadenza del progetto in data 29.11.2017;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di avvalersi della facoltà prevista dal succitato art. 26, comma 12, del citato D.lgs. 150/2015, richiedendo al Centro per l'impiego di Busto Arsizio l'assegnazione di **n. 1 lavoratore, a 36 ore settimanali - cat. A1 - profilo professionale operaio**, da impiegare nello svolgimento dei lavori inerenti il Settore Opere Pubbliche e come meglio indicato nell'allegato progetto;

Precisato che tale progetto ha, tra l'altro, come finalità quella di favorire alcune categorie di persone in crisi occupazionale, quali i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, riconoscendo loro un sussidio economico a fronte della prestazione svolta presso il Comune;

Preso atto, quindi, che verrà utilizzato un lavoratore in mobilità con indennità e che l'utilizzo non comporta in alcun caso l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente gestore del progetto e che allo stesso sarà applicabile il trattamento giuridico previsto D.lgs. n. 468/97;

Posto che è previsto a carico dell'Ente la spesa relativa agli oneri assicurativi INAIL e RC verso terzi e l'integrazione economica corrispondente alla differenza tra il trattamento previdenziale percepito ed il livello retributivo iniziale, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i propri dipendenti di pari qualifica per l'intera durata del progetto pari ad un importo presunto annuo di circa € 8.000,00.=;

Rilevato altresì che il Responsabile del progetto, procederà a tutti gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la modalità di selezione del lavoratore, l'approvazione degli atti e verbali relativi nonché la definizione delle specifiche modalità di utilizzo del lavoratore;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

1. di approvare il progetto così come descritto nelle premesse e allegato alla presente deliberazione;
2. di richiedere all'Ufficio per l'Impiego di Busto Arsizio l'avvio di **n.1 lavoratore, a 36 ore settimanali - cat. A1 - profilo professionale operaio** iscritto nelle liste di mobilità e percettore dell'indennità di mobilità da

impiegare nello svolgimento dei lavori inerenti il Settore Opere Pubbliche per la durata di 12 mesi dal 01.12.2017 al 30.11.2018;

3. di dare atto che l'impegno spesa verrà assunto con successivo atto in seguito all'assegnazione del Lavoratore Socialmente Utile;
4. di nominare quale Valutatore del Lavoratore Socialmente Utile inviato dal Centro per l'Impiego l'arch. Silvano Ferraro, Responsabile del Settore Opere Pubbliche o suo delegato;
5. di precisare che l'utilizzazione del lavoratore nelle predette attività avverrà per il periodo di mesi dodici, non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, né comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di mobilità e che comunque cesserà non appena terminato il periodo di godimento del trattamento di mobilità;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.